

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I prelievi previsti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2777/75 ed i prezzi limite previsti dall'articolo 7 dello stesso regolamento per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento, sono fissati nell'allegato.

2. I prelievi per i prodotti dei codici NC 0207 31, 0207 39 90, 0207 50, 0210 90 71, 0210 90 79, 1501 00 90, 1602 31, 1602 39 19, 1602 39 30 e 1602 39 90, per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nell'ambito del GATT, sono tuttavia limitati all'importo risultante da tale consolidamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*